

Fita Padova: venerdì 11 ottobre 2024 assemblea elettiva

Mercoledì 18 settembre 2024 ore 8 presso la sede di via Bertacchi, 2 (Padova) è prevista in prima convocazione l'assemblea provinciale.

Seconda convocazione venerdì 11 ottobre ore 20:30 presso la sede Operativa di Via Gradenigo,10 (Padova). Ordine del giorno da discutere e deliberare:

- Elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vicepresidente e del Segretario.
- Nomina della Commissione Elettorale (Presidente e scrutatori)
- Comunicazioni del Presidente
- Stabilire il numero dei componenti l'Organo di amministrazione (3 4 o 5) (Art. 15 dello statuto).
Su eventuale proposta del C. Direttivo ed approvazione dell'Assemblea.
- Acquisizione delle candidature ed Elezione del Presidente del Comitato Provinciale di Padova. (Art. 16 dello statuto).
- Acquisizione delle candidature ed Elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione (Art. 15 dello statuto).
- Varie ed eventuali.

Tutti i soci, regolarmente iscritti alla Federazione per l'anno 2024 possono candidarsi alle cariche elettive. E' ammessa la doppia candidatura sia per l'Organo di Amministrazione che per l'incarico di Presidente.

RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA – DELEGA:

Ai sensi dell'art.4 dello statuto, l'Assemblea delle Associazioni è organo sovrano ed è costituito dai legali rappresentanti delle Associazioni affiliate o da un loro delegato, munito da delega scritta e che abbia compiuto il 18° anno di età, appartenente alla stessa associazione o che rivesta qualità di legale rappresentante di altra Associazione nella medesima provincia.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di due associazioni compresa la propria. Hanno diritto al voto tutte le Associazioni che risultino regolarmente affiliate per l'anno 204.

Per motivi tecnico-organizzativi sarebbe opportuno che le deleghe pervengano alla mail fitapadova@libero.it almeno quattro giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun associato secondo le previsioni dell'art. 2532, II° comma del Codice Civile, qualunque sia il valore della quota associativa.